

Tipologia:

**COMUNICAZIONE**

Protocollo: **2015412** Data:

**17.11.2012**

**ASSOSNAI**  
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Oggetto:

**LEGGE BALDUZZI – NUOVE DISPOSIZIONI PER I GIOCHI**

## **LEGGE BALDUZZI NUOVE DISPOSIZIONI PER I GIOCHI PUBBLICI**

**Gentile Associato,**

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2012 entra in vigore il cosiddetto “Decreto Balduzzi” (DL 158 del 13/09/12 convertito con modificazioni dalla Legge 189 del 08/11/12) che prevede *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute.”*

Il testo integrale della legge è reperibile anche sul sito Assosnai (sezione “Area Riservata”, “Documentazione”).

Di seguito l’approfondimento sull’articolo 7, che interessa il comparto dei Giochi Pubblici.

### **COMMA 3-QUATER (IN VIGORE DAL 11 NOVEMBRE 2012)**

*3-quater) Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.*

Tale comma ribadisce il concetto della separazione netta tra gioco fisico ed on line - già introdotto dal Decreto Legge n. 40/10 convertito con integrazioni e modificazioni dalla Legge n. 73/10 - dichiarando **decisamente illegittimi tutti gli operatori che intendano coniugare la raccolta del gioco fisico con quella del gioco online**, specificando che tale divieto riguarda anche i soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio e autorizzatorio.

La norma, in vigore dal giorno **11 novembre 2012**, non prevede però alcuna sanzione per coloro che non ottemperino a questa disposizione.

Permangono inoltre dei dubbi interpretativi della norma laddove il pubblico esercizio non “metta a disposizione apparecchiature che consentano il gioco on line” ma si limiti a fornire un collegamento wi-fi gratuito al proprio pubblico, considerando che il pubblico – con proprie apparecchiature – potrebbe collegarsi a siti di gioco on line all’interno del locale. Altresì i dubbi permangono laddove il locale metta a disposizione del pubblico uno o più pc per la visualizzazione di siti di notizie funzionali all’accettazione del gioco nel locale (giornali sportivi, *livescore*, etc) e questi pc non siano “bloccati” su determinati siti, e permettano la libera navigazione, pertanto anche in siti di gioco on line. Sul punto verrà a stretto giro posto formale quesito alle competenti Autorità.

\*\*\*

Tale norma peraltro deve essere letta unitamente a quelle successive che impongono criteri restrittivi anche alla pubblicità in materia di gioco pubblico, amplificando il divieto del connubio tra la raccolta del gioco on line e quella terrestre.

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

## COMMA 4 (IN VIGORE AL 1 GENNAIO 2013)

*4) Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse.*

*E' altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori.*

*Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzia anche solo uno dei seguenti elementi:*

*a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;*

*b) presenza di minori;*

*c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.*

Il comma stabilisce divieti in ambito pubblicitario, ma solo quando i messaggi pubblicitari siano rivolti ai minori o comunque, in trasmissioni rivolte ai minori, nei trenta minuti antecedenti e successivi; così come non può essere fatta pubblicità di gioco con vincite in denaro in qualsiasi forma sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori, e nelle sale cinematografiche in occasione delle proiezioni di film destinati alla visione di minori.

In caso di violazione, come stabilito dal successivo comma 6, il proprietario del mezzo utilizzato per il messaggio pubblicitario sarà punito **unitamente al committente** con sanzione amministrativa da euro 100.000,00 ad euro 500.000,00.

## COMMA 4-BIS (IN VIGORE AL 11 NOVEMBRE 2012)

*4-bis) La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.*

Questo comma prevede che in caso di pubblicità in materia dei giochi siano riportate chiaramente le percentuali di probabilità di vincita nel singolo gioco pubblicizzato. La norma poi dispone, in modo piuttosto generico, che qualora questa disposizione non venga seguita da parte del soggetto proponente, la pubblicità dovrà essere ripetuta secondo modalità e mezzi utilizzati identici a quelli ritenuti non idonei.

## COMMA 5 (IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013)

*5) Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi.*

*Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.*

*Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e*

*successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videotermini di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, non sportivi.*

*Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.*

*Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.*

- Il comma prevede che è comunque ritenuta lecita la pubblicità in materia di giochi con vincite in denaro quando venga riportata chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita per singolo gioco pubblicizzato e quando venga riportato l'avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro. Tali informazioni dovranno comparire anche sulle schedine o sui tagliandi di tali giochi. La norma prevede che laddove non sia possibile che la schedina contenga tutte le informazioni e gli avvertimenti richiesti, si debba effettuare un richiamo alla possibilità di consultazione di note informative sui siti istituzionali o sui siti dei singoli concessionari e nei singoli punti dei concessionari. Le informazioni dovranno quindi essere rese disponibili presso tutti i punti di raccolta dei Giochi Pubblici e nei siti internet per il Gioco a Distanza.

In caso di violazione, come disposto nel successivo comma 6, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50.000,00, **irrogata nei confronti del concessionario.**

- Le suddette informazioni dovranno essere rese disponibili ed "applicate" anche sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) TULPS (awp), nonché essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videotermini di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b).

In caso di violazione, come disposto nel successivo comma 6, è prevista la stessa sanzione di euro 50.000,00 **al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi.**

- I gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco, ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura ed al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P.).

In caso di violazione nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica **al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario.**

## **COMMA 5-BIS (IN VIGORE AL 11 NOVEMBRE 2012)**

*5-bis) Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco ed i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo.*

## COMMA 6 (IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013)

*6) Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.*

Il comma 6 prevede le sanzioni a seguito della violazione delle disposizioni sin qui evidenziate, già citate nell'illustrazione dei singoli comma. Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni, è competente l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (comma che andrà modificato nell'ipotesi di perfezionamento dell'accorpamento con le Dogane).

## COMMA 7

*7) Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1° gennaio 2013.*

## COMMA 8 (IN VIGORE DAL 11 NOVEMBRE 2012)

*8) Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.*

*La violazione del divieto è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.*

*Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.*

*Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco.*

E' ribadito e specificato il **divieto di ingresso (quindi non solo di gioco)** dei minori sia nelle **sale bingo** che nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installate le **VLT**, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività **principale** quella di **scommesse** su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi.

Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale, del punto di gioco, avrà quindi l'**obbligo** di identificare il soggetto mediante la richiesta di esibizione di un documento, ove non sia manifesta la maggiore età.

La violazione del divieto è punita ai sensi dei comma 22 e 23 dell'art. 24 DL 98/2011 (legge 111/2011), che si rammenta prevedono quanto segue:

- sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00;
- indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni;
- per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è

- disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa;
- nell'ipotesi in cui la violazione del divieto riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni si applicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della commentata legge, il Ministero della Economia e delle Finanze dovrà poi emanare un decreto per la progressiva introduzioni di soluzioni tecniche volte al blocco automatico dei minori nonché per avvertire i giocatori dei pericoli della dipendenza del gioco.

#### **COMMA 9 (IN VIGORE DA 11 NOVEMBRE 2012)**

*9) L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attività possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attività di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attività del presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

#### **COMMA 10 (IN VIGORE DAL 11 NOVEMBRE 2012)**

*10) L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali.*

*Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione,*

*dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e Dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché' rappresentanti dei comuni, per valutare le misure piu' efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, Compenso o rimborso spese.*

La norma in esame prevede altresì che l'AAMS preveda e disponga oltre 10.000 controlli, posti in essere dalle autorità competenti nonché da ispettori della SIAE, per il contrasto del gioco minorile. La norma specifica quindi che tali controlli saranno effettuati in particolare in prossimità di istituti scolastici, primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.

Il comma 10 stabilisce i limiti territoriali lasciando criteri di discrezionalità alla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per la determinazione degli stessi. In particolare prevede che questa, **entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e pertanto entro marzo 2013**, provveda a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), e successive modificazioni, che risultino territorialmente prossimi ad istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, *tenuto conto degli interessi pubblici di settore*, nonché in base ai criteri anche relativi alle distanze dai predetti luoghi.

Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico **bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto** e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali.

\*\*\*

Cordiali saluti.

**ASSOSNAI**  
La Segreteria